

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 871/AV5 DEL 17/07/2013

Oggetto: Esecuzione sentenza provvisoriamente esecutiva n. 605/13 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro nel giudizio R.G.N.Lav. 1514/12 tra l'ASUR e la Dott.ssa M. G.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di liquidare e di rimborsare in favore della dott.ssa M. G., in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro n. 605/13 del 14/06/2013, depositata in Cancelleria il 21/06/2013 (R.G.N.Lav. 1514/12), la complessiva somma di € 22.765,68 dovuta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento civile concluso con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto n. 160/2012 (€ 16.473,68), nonché a titolo di rifusione delle spese processuali (€ 6.292,00); il tutto a fronte della trasmissione delle relative fatture quietanzate;
2. di dare atto che il costo derivante dalla presente determina, pari complessivamente ad € 22.765,68, è contabilizzato sul conto n. 02.02.03.01.01 denominato "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" del Bilancio esercizio 2012, che presenta idonea disponibilità;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. 26/96 e s.m.i., al fine della tempestività della esecuzione della sentenza onde evitare l'aggravio di maggiori oneri;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO LEGALE
Avv. Patrizia Viozzi

La presente determina consta di n. 05 pagine, di cui n. 01 di allegati.

ALBO PRETORIO

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Servizio Legale)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- in data 20/02/2002 veniva notificato da O. N. S. del V. in proprio e quale genitore di D. A. atto di citazione per la richiesta ultramassimale di € 2.205.271,00, pertanto in forza di delibera n. 46 del 22/04/2002 si provvedeva alla costituzione in giudizio a ministero del Dirigente avvocato Patrizia Viozzi ed alla chiamata in causa dei medici coinvolti, in continuità rispetto alla strategia difensiva fino a quel momento seguita dagli avvocati esterni incaricati dall'Ente per la sua difesa, affinché i medici stessi potessero a loro volta chiamare in causa le proprie personali polizze, risultando, come detto, la richiesta giudiziale ultramassimale;
- nell'ambito del giudizio *de quo* veniva quindi ammessa la CTU, la quale veniva depositata solo nel 2008 e, apparendo favorevole ai convenuti, veniva ampiamente criticata dai ctp dell'attrice;
- a questo punto la Compagnia UNIPOL decideva di chiudere transattivamente la lite mediante versamento di € 236.720,00 in data 17/12/2009, non coinvolgendo, però, le altre parti del giudizio, le quali proseguivano la causa al fine di ottenere una pronuncia regolatrice delle spese;
- la sentenza n. 160/2012 mediante una succinta e chiara motivazione spiega *la ratio* della compensazione delle spese tra medici e ASUR e la ineccepibilità della condotta dell'Ente verso i propri dipendenti legittimamente chiamati in causa;
- con nota prot. n. 33512 del 28/06/2012, pertanto, si negava il rimborso delle spese legali tra l'Ente ed la dott.ssa M. G. poiché, per un verso la suddetta sentenza aveva regolato le spese tra ASUR e medici nel senso della loro integrale compensazione, per altro verso non risultavano superabili, in difetto d'appello, le valutazioni del Giudice secondo le quali se non fosse cessata la materia del contendere non era da escludere una possibile soccombenza dei medici stessi;
- per tale motivo con ricorso depositato il 07/12/2012 e notificato il 21/01/2013 la dott.ssa M. G. (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/'03 sulla tutela dei dati personali) conveniva in giudizio, dinanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, l'ASUR-Area Vasta 5 al fine della condanna della stessa al rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 25 della Dirigenza medica e veterinaria dal medesimo sostenute nel corso del cennato giudizio per risarcimento danni;
- l'Ente si costituiva in giudizio a ministero del Dirigente avvocato Patrizia Viozzi in forza della determina del Direttore Generale ASUR n. 102 del 06/02/2013;
- con Sentenza n. 605/13 il Tribunale Ascoli Piceno - Sezione Lavoro – accoglieva il ricorso della dott.ssa M. G. e condannava l'ASUR al rimborso “delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento civile concluso con sentenza n. 160/2012” e condannava l'ASUR “al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali di questo procedimento, che liquida in complessivi euro 5.000,00”;
- con nota del 28/06/2013, prot. ASURAV5 n. 31220 del 28/06/2013 l'avv. Carlo Manfredi invitava l'Azienda a dare esecuzione alla sentenza emessa il 14/06/2013 e nel contempo

precisava che i compensi del primo giudizio erano quelli indicati con la precedente nota della dott.ssa M. G. del 23/06/2013, prot. ASUR|AV% n. 32914 del 26/06/2012 e così quantificati in sede di conclusioni di cui al ricorso;

Ritenuto, quindi, che l'ASUR-Area Vasta 5 debba dare esecuzione alla sentenza n. 605/13 provvisoriamente esecutiva, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro, e versare alla dott.ssa M G. a titolo di rimborso delle spese legali per la propria difesa nel giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale Civile di Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto n. 160/2012 la somma di € 16.473,68 oltre ad € 5.000,00 + cap 4% € 200,00 + iva 21% € 1.092,00 (su € 5.200,00) e così in tutto la complessiva somma di € 6.292,00. a titolo di spese legali di condanna;

Precisato che, comunque, la liquidazione ed il pagamento in favore della dott.ssa M. G. vengono effettuati al solo fine di evitare ulteriori e maggiori oneri connessi con la provvisoria esecutività della sentenza di lavoro n. 605/13, facendo salva al riguardo la ripetizione degli stessi nei confronti della dott.ssa M. G. qualora all'esito di un eventuale giudizio d'Appello dovesse essere riformata in tutto o in parte detta sentenza n. 605/13.

Vista la Delibera n. 177 del 15/12/2001 del Direttore Generale dell'ASL n. 12.

Viste le Determine del Direttore Generale dell'ASUR n. 785 del 31/12/2005 e n. 254 del 27/04/2006.

PROPONE

1. di liquidare e di rimborsare in favore della dott.ssa M. G., in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro n. 605/13 del 14/06/2013, depositata in Cancelleria il 21/06/2013 (R.G.N.Lav. 1514/12), la complessiva somma di € 22.765,68 dovuta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento civile concluso con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto n. 160/2012 (€ 16.473,68), nonché a titolo di rifusione delle spese processuali (€ 6.292,00); il tutto a fronte della trasmissione delle relative fatture quietanzate;
2. di dare atto che il costo derivante dalla presente determina, pari complessivamente ad € 22.765,68, è contabilizzato sul conto n. 02.02.03.01.01 denominato “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del Bilancio esercizio 2012, che presenta idonea disponibilità;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. 26/'96 e s.m.i., al fine della tempestività della esecuzione della sentenza onde evitare l'aggravio di maggiori oneri;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. 26/'96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/'96 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Filippo Maria Bruti Liberati)

Attestazione del Direttore U.O.C. Servizio Legale

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AVVOCATO
DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO LEGALE**
Avv. Patrizia Viozzi

Per il parere infrascritto

U.O. Attività Economiche e finanziarie Vasta n. 5

Vista la dichiarazione del responsabile del procedimento il sottoscritto attesta che la spesa derivante dall'adozione del Presente atto ha l'effettiva disponibilità economica al conto 02.02.03.01.01 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali".

**PER IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIO F.F.**

*Il funzionario delegato
(Bruna Pelliccioni)*

- ALLEGATI -

Allegati: 1) nota dell'avv. Carlo Manfredi del 28/06/2013.